

## **CONTROVERSIE TRA PROFESSIONISTA E COMMITTENTE**

Nell'ipotesi di contrasto insorto tra professionista e committente, l'Ordine APPC dispone di apposita Commissione per eventuali pareri e chiarimenti di merito, che istituzionalmente gli compete ai sensi dell'ex artt. 37 RD 2537/25, 2233 cc, 636 cpc, al fine di prevenire un contenzioso giudiziale tra le parti, e di evitare così - nei limiti del possibile - l'aggravio delle relative spese.

### **NOTA:**

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale (Ordine di appartenenza ndr).

Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

**Dispositivo dell'art. 636 Codice di Procedura Civile** - Fonte: Codice di Procedura Civile, LIBRO QUARTO - Dei procedimenti speciali: Titolo I - Dei procedimenti sommari (artt. 633-705) ; Capo I - Del procedimento di ingiunzione